

Al Presidente del Tribunale civile di Torino
prot.tribunale.torino@giustiziacert.it
Al Presidente del tribunale per i Minorenni Torino
presidente.tribmin.torino@giustiziacert.it
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
prot.pg.torino@giustiziacert.it
Al Ministro della Giustizia - Capo di Gabinetto
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Al Ministro della Giustizia- Capo Ispettorato
segreteria capo.ispettorato@giustiziacert.it
Al CSM
protocollo.csm@giustiziacert.it

Le associazioni firmatarie segnalano alle istituzioni in indirizzo due casi di madri vittime di violenza trattati, per quanto riguarda le questioni dell'affidamento, dal tribunale civile e per i minorenni di Torino. I dati delle madri e dei figli minori saranno indicati separatamente ed in calce all'esposto, fruibili solo dalle istituzioni in indirizzo.

La signora B. di Cuneo e la signora G. di Torino, hanno in atto procedure penali con due rinvii a giudizio a carico dei coniugi/partner maltrattanti nel primo caso si tratta di rinvio per maltrattamento (572 cp) e abuso sessuale sui minori (609 bis) da parte del padre; nel secondo caso si tratta di un rinvio per maltrattamenti (572 cp). A seguito o contestualmente alle denunce delle due donne per i reati indicati, si sono avviate le procedure presso il tribunale civile per l'affido dei minori. In ambedue i casi non si è dato alcun rilievo agli articoli della Convenzione di Istanbul che pongono dei limiti nella definizione dell'affido condiviso, privilegiando la messa in sicurezza di madri e minori (artt. 26 e 31 della CdI). Nonostante la Convenzione di Istanbul sia stata ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013 e nonostante più sentenze di cassazione (34091/19 e 47572/19) e precedentemente la sentenza di cassazione a sezioni unite (Cass., Sez. Unite, n. 10959 del 29/01/2016,) abbiano tutte sottolineato la necessità di privilegiare la difesa delle vittime di violenza.

In contrasto con i dettami della Convenzione di Istanbul, i procedimenti civili, di cui qui parliamo, hanno messo in campo indagini ex novo sulla competenza genitoriale, attraverso CTU inesperte del campo, che hanno interpretato la violenza (diversamente da quanto indicato dalla Convenzione) alla pari di una 'conflittualità di coppia', con maggiore attribuzione di colpa alla donna (la presunta vittima) in quanto in posizione difensiva verso il compagno padre dei figli e presunto autore di reati. Il tutto accompagnato da inappropriati profili di personalità dei due genitori, finalizzati, come vedremo, a giustificare le incompetenze genitoriali in capo alla madre, motivando in tal modo la richiesta di allontanamento dei figli, fino a quel momento vissuti con la madre senza problemi di sorta. Per tali inadeguate procedure, le due madri (di Cuneo e di Torino) si sono viste sottrarre i figli, a seguito di CTU incompetenti i cui pareri sono stati avallati e fatti propri dai due tribunali. Si tratta di psicologi o neuropsichiatri che 'alterano' le dichiarazioni dei minori, sostituendo ai loro riferiti le interpretazioni di vissuti che derivano da approcci teorici ma non sono comprovati da dichiarazioni dei periziandi. Così una violenza diretta o assistita da un minore e riferita ad un CTU non è mai riportata come tale ma interpretata come conflitto tra

genitori in cui il minore è stato chiamato da una parte (la madre, presunta vittima) a schierarsi contro l'altro genitore. Questo schieramento viene chiamato alienazione o conflitto di lealtà, la madre (la vittima secondo il dettame della CdI) sarà chiamata invece simbiotica, considerata pericolosa per lo sviluppo dei figli, o altro e il senso finale di questo canovaccio ripetuto è che i minori devono essere riportati nell'alveo paterno, perché la mancanza del rapporto con il padre, o il rifiuto (comunque motivato, non importa) del padre porterà il minore ad un grave rischio evolutivo. I decreti/ordinanze dei due tribunali, civile e per i minorenni, di Torino riportano in toto le valutazioni di queste CTU con le loro conclusioni. Per ambedue i casi sulla scorta delle CTU si considera essenziale: a. in una prima fase, un affidamento endofamiliare, in cui provare a vincere il rifiuto dei minori verso il padre (in tutte e due casi, ripetiamo, rinviati a giudizio); b. in una seconda fase poi, vista la non adesione dei minori al progetto di recupero del rapporto con il padre, si procede con il trasferimento coattivo (con o senza ricorso alle FFOO, ma sempre con dispiegamento di forze in campo, come i servizi sociali e sanitari e senza informazione preventiva della madre, dei minori e dei loro legali) presso strutture in cui siano anche separati i fratelli, gli uni dagli altri, in un vero e proprio delirio psichico che vede anche nei contatti tra fratelli la minaccia di condizionamenti e contagi reciproci, finalizzati a mettere fuori gioco il PADRE. Ciò che alla fine si evince nella lettura intrecciata di consulenze e ordinanze/decreti, è che vi sia la corsa affannosa verso l'affermazione acritica di una bigenitorialità (anche questa al di fuori dei perimetri indicati dalla stessa legge 54, e dalle convenzioni internazionali, che individuano in ogni caso i paletti ed i limiti dell'affido condiviso) ideologicamente e pregiudizialmente rivolta al ripristino dell'ordine paterno, costi quel che costi, contro ogni evidenza e legge. Emerge così un intervento giudiziario complessivo che si pone con ogni evidenza in contrasto con la Convenzione di Istanbul quando si profilano, come in questi casi, violenze e maltrattamenti, e che si indirizza a sacrificare i diritti alla sicurezza ed alla salute di donne e minori.

La signora B, il cui caso è trattato inizialmente dal tribunale civile di Cuneo, vede disposta nel luglio 2019 una CTU collegiale che termina con queste parole surreali: *“Senza volere scomodare il presunto abuso sessuale, che verrà trattato nelle sedi opportune, le CCTTUU concordano con i consulenti del padre nel sostenere che i minori stiano subendo un abuso mentale perpetrato dalla loro madre e dal nuovo compagno e che potrebbe avere severe ripercussioni sulla strutturazione della loro personalità. Come avviene nelle situazioni di sospetto abuso sessuale, in cui le presunte vittime vengono messe in protezione, analogamente deve avvenire per l'abuso mentale.”* Le CTU irridono ad un contesto penale che ha individuato un grave reato, un abuso sessuale, parva materia per loro, rispetto a quello che con sicumera avanzano come reato indiscusso e provato: l'abuso mentale.

Le conclusioni poi derivano da un giudizio diagnostico di patologia psichiatrica nella signora, smentito da una successiva valutazione più attendibile del Dipartimento di salute mentale, che non trova alcuna patologia nella donna. Il disturbo individuato, non comprovato dal servizio di salute mentale, serve però ad affermare: *“Tale disturbo impatta negativamente sulla genitorialità connotando un investimento sui figli di tipo narcisistico, che li rende parti del Sé materno, impedendo loro di rendersi autonomi nel modo di cogliere e interpretare il mondo e ingaggiandoli in un rapporto di fortissima dipendenza. Ella ha altresì messo in atto un processo di demonizzazione*

della figura paterna che configura un severo processo di alienazione parentale”.

Il padre invece, alcolista già diagnosticato come tale dai servizi ed indagato per abuso sessuale, è stato considerato positivamente relativamente alle sue capacità genitoriali; di lui la CTU afferma: ” si evidenziano tratti personologici di dipendenza affettiva e di fragilità che tuttavia non incidono sulle sue capacità genitoriali. Egli, infatti, ha saputo costruire un rapporto significativo con ciascuno dei figli ed è molto legato a loro”. Commentiamo soltanto che le CTU sembra abbiano sposato la teoria che la pedofilia non è altro che un comportamento positivamente amorevole verso i minori.

Su questa base il collegio considera inaffidabile la madre e pur essendo il padre adeguato, ma in attesa di un responso del penale (per quanto riguarda le accuse di maltrattamenti e abusi sessuali) decide a novembre 2019 di collocare i 4 figli minori presso i nonni paterni. La collocazione non va a buon fine, i ragazzi lamentano pressioni dei nonni per ritrattare le denunce di abusi contro il padre. **A questo punto interviene il Tribunale per i minorenni di Torino** (su impulso dei nonni paterni) che dispone a giugno 2020 (con il parere contrario del PM che chiede invece, stante la situazione di disagio vissuta dai minori, di ricollocarli presso la madre) la loro collocazione in 4 strutture separate (la più piccola che per l’età non si è mai separata dalla madre, sarà collocata presso una famiglia affidataria mai conosciuta prima).

A luglio 2020 avviene un prelievo forzoso e traumatico per i minori con ampio dispiegamento di forze senza che la madre sia avvertita di nulla. I Carabinieri sollecitati da alcuni assistenti sociali fanno irruzione dalla finestra della camera dove i ragazzi dormivano.

Allo stato i minori hanno fatto lo sciopero della fame, rifiutano le interazioni con gli operatori, si considerano detenuti illegalmente e contro la propria volontà e chiedono a più riprese di parlare con il giudice per far valere i loro diritti. Due minori hanno 16 e 14 anni, un altro 11 e la piccola 6 anni, di cui la madre non ha notizie dirette tranne alcune video chiamate alla presenza di operatori che condizionano l’interazione della piccola suggerendole spesso le risposte da dare alla madre.

La signora G. dopo una relazione all’insegna del maltrattamento avvia una separazione giudiziale dal coniuge. Appena iniziato l’iter separativo con una disposizione iniziale, del tribunale civile di Torino, di affido condiviso e collocamento delle minori presso la madre, si evidenziano le condotte maltrattanti del padre verso le figlie. Al primo accesso in ospedale di una delle due figlie (novembre 2017) , la signora G. denuncia il marito e padre sia per i maltrattamenti attuali verso le figlie sia per i maltrattamenti pregressi avvenuti contro di lei durante la relazione di convivenza. La denuncia molto articolata ed attendibile è sporta presso il nucleo di prossimità della polizia municipale di Torino a dicembre 2017. L’ordinanza successiva del marzo 2018, non tiene conto di tale contesto e addirittura, oltre l’affido ai servizi sociali ed al Servizio di NPI per risolvere le solite conflittualità (come traslazione delle violenze) , **raccomanda la MEDIAZIONE di contro l’art. 48 della Convenzione di Istanbul.**

Successivamente nonostante il percorso penale, la signora collabora con i servizi a che le figlie di 13 e 15 anni, incontrino il padre nonostante il loro rifiuto; in questo contesto in cui è spinta a collaborare, per ben due volte seguendo le direttive dei servizi sociali, ed anche le indicazioni della CTU (nominata a luglio 2018 dal tribunale civile di Torino), fa salire in casa il partner, e ambedue le volte esitano da questi incontri comportamenti fisicamente violenti che la costringono ad andare due

volte in ospedale (referti del maggio 2018 e del novembre 2019 con relative denunce).

L'ordinanza del tribunale civile in capo al giudice istruttore del dicembre 2019, facendo proprie le valutazioni della CTU sulla incapacità genitoriale di entrambi i genitori, e sulla insanabile conflittualità non riducibile con la mediazione, dispone il collocamento delle minori presso una zia materna.

La valutazione della CTU ruota come da copione sul travisamento del vissuto delle minori, per cui l'ostilità che manifestano verso il padre si trasforma in vissuti di segno opposto non coscientizzati; ostacolo alla emersione di questi vissuti positivi verso il padre è il senso di lealtà verso la madre che le coinvolge nel proprio mondo relazionale fatto di conflitti e litigi con il partner. Dice la CTU del legame con la madre: *“È un legame fondamentale ma troppo saturo, perché nutre, nella connessione profonda esistente tra loro, confusioni, mandati di lealtà, preoccupazioni a angosce”*. Contro questo legame occorre opporre il distanziamento trasferendo le minori altrove in modo che si rendano disponibili alla ripresa del rapporto con il padre (che sia un possibile maltrattante e che sia percepito come tale dalle figlie, non conta nulla per la CTU). Anche nel caso della Signora G. vediamo questa divaricazione tra i due profili di personalità: il profilo di personalità per il presunto maltrattante è indenne da aspetti psicopatologici che possono inficiare le sue capacità genitoriali, anche se ha dei limiti nell'approccio con le figlie di cui non riconosce i bisogni; il profilo della donna invece è velatamente patologico, si parla di *“ un'organizzazione borderline della personalità”* (senza rispetto per la diagnostica classica) ma soprattutto questo profilo serve a dire senza alcuna incertezza che la capacità genitoriale della madre risulta manchevole soprattutto 'nell'area della bigenitorialità', inquinata dai sentimenti di rabbia e delusione verso il marito; afferma a questo riguardo la CTU: *“Ne deriva quindi una genitorialità espulsiva e distruttiva nei confronti della figura del signor ... che si traduce, anche quando a livello manifesto vorrebbe aiutare le figlie a riavvicinarsi al padre, in messaggi paradossali, ambivalenti, il cui effetto diventa destabilizzante.”* Da questo aleatorio e poco scientifico giudizio si desume la necessità di rompere il rapporto madre-figlie. La CTU (segnaliamo ciò per la valutazione del suo profilo di incompetenza forense) considera un ostacolo anche l'apertura di un penale, quando afferma che: *“Inoltre l'esistenza di un versante penale aperto inquina ulteriormente il clima tra i genitori”*.

L'ordinanza del novembre 2019 del tribunale civile di Torino fa proprie le conclusioni della CTU disponendo il collocamento delle minori presso la zia, per garantire un cambiamento di assetto familiare funzionale a facilitare la ripresa dei rapporti con il padre.

Ma come nel caso della signora B, anche in questo caso il cambio di collocazione endo-familiare non soddisfa il progetto dei servizi, della CTU e del giudice istruttore: le ragazze stanno male a casa di questa zia e vorrebbero rientrare a casa con la madre o presso i nonni materni.

Il rapido fallimento del progetto di recupero di un padre che le figlie rifiutano perché direttamente maltrattate e perché hanno visto maltrattare la madre, evolve in un rischio peggiore: la collocazione in strutture separate, disposta dal giudice del tribunale civile nel luglio 2020 valutato che: *“non sono stati fatti significativi progressi nel percorso di “bonifica” da dinamiche disfunzionali... si dispone il collocamento etero-familiare delle minori in due differenti risorse che appaiano adeguate all'età ed alla situazione di ciascuna di loro, da individuarsi a cura dei Servizi, assicurando altresì il rispetto di eventuali misure di prevenzione sanitaria”* .

Anche in questo secondo caso, come da copione, il secondo collocamento extra familiare avviene forzatamente con dispiego di operatori che, senza avvertire la madre o preparare le ragazze, le prendono come pacchi e in due auto le separano creando in loro quello stato di angoscia che ognuno di noi adulto proverebbe se preso e portato in una destinazione ignota. Le registrazioni delle ragazze dovrebbero essere ascoltate dai giudici per capire cosa significhi provocare in minori uno stato di angoscia, annichilimento e disperazione. Le due ragazze hanno affidato il loro grido di aiuto a FB e noi lo alleghiamo al nostro esposto perché fornisce la migliore prova della perversione di un meccanismo giudiziario che con l'obiettivo di proteggere i minori diviene il loro peggiore carnefice travolgendo senza senso le loro vite.

Tutti i ragazzi comunque, figli delle due madri, denunciano questo sistema giudiziario che non li ha protetti dalla violenza, e che impedisce di far sentire la loro voce direttamente nei tribunali; essi chiedono con ogni mezzo di essere ascoltati dai giudici o da chi possa sottrarli all'incubo in cui sono precipitati. Come adolescenti o pre-adolescenti si sentono detenuti senza aver commesso reati, separati, come punizione e ricatto, dai fratelli. Chiariamo che non esiste alcuna psicologia che possa avallare questi interventi di collocazione forzata in strutture in cui i minori devono tagliare i rapporti socio-amicali e familiari precedenti che non presentavano alcun rischio per loro e la loro vita. Non esiste teoria psicologica che affermi che la mancanza di rapporto con un padre configuri un rischio evolutivo tale da far preferire di traumatizzare i minori con la separazione violenta dal loro habitat.

Oggi noi chiediamo alle istituzioni in indirizzo che:

- l'operato del Tribunale civile e per i minorenni di Torino, in riferimento ai casi segnalati, sia valutato nella sua correttezza sia in relazione alla Convenzione di Istanbul sia in relazione al diritto dei minori di essere ascoltati come le nostre leggi e le convenzioni internazionali prevedono e prescrivono; chiediamo inoltre di valutare in questi casi come sia stato possibile superare il limite prescritto dalla Cassazione quando afferma che la volontà del minore non è FORZABILE. Vogliamo sapere anche come sia possibile che un giudice aderisca a CTU che non veicolano costrutti scientifici riconosciuti, che applicano diagnostiche psichiatriche al di fuori dei contesti clinici e senza attingere a notizie anamnestiche doverose; o ancora aderiscano a CTU che in maniera paradossale trovino profili psicologici e genitoriali adeguati in presunti abusanti e maltrattanti e trovino invece nelle madri (da cui i figli si sentono protetti e con cui desiderano vivere) profili psicopatologici (smentiti da altri servizi abilitati ad attività diagnostiche terapeutiche territoriali) che poi pongono a supporto di inattendibili giudizi di inidoneità genitoriale;
- **sia avviato nell'immediato, su iniziativa delle Istituzioni in indirizzo a secondo delle competenze e responsabilità di ciascuna, l'ascolto dei minori**, come da loro richiesto, per poter tornare nel luogo da cui sono stati strappati. Tutti i minori implicati, o adolescenti o alle soglie dell'adolescenza, sono oggi costretti a vivere, contro la loro volontà e con profondo disagio personale, la separazione dalla madre, dai fratelli e dalle loro abitudini ed attività quotidiane, in strutture inadeguate e simil carcerarie (sulla cui idoneità sarebbe il caso di indagare). I minori vanno ascoltati e non vanno penalizzati e minacciati perché rifiutano di incontrare il padre. I tribunali non possono imporre per decreto la costruzione di un legame affettivo, e soprattutto non

possono distruggere i legami esistenti e ben costruiti di questi ragazzi con le loro madri. **I ragazzi vanno ascoltati immediatamente e reinseriti nei luoghi da dove sono stati portati via con la forza, nella speranza che questi traumi istituzionali possano poi essere in breve superati, senza eccessivi strascichi per la loro salute ed il loro equilibrio psichico.**

- In appendice i riferimenti giudiziari dei due casi e in allegato alcune lettere e richieste di aiuto dei minori finora inascoltati.

25.8.2020

Le associazioni firmatarie:

Udi Napoli,

Comitato Madri Unite contro la violenza istituzionale,

Arci Donna Napoli,

Donne insieme,

Protocollo Napoli,

Salute donna,

Sud est donne.